

## VERBALE DI ACCORDO

Roma, 15 marzo 2012

tra

Terna S.p.A., rappresentata da: Ranieri, Meneghello, Conticello

Terna Rete Italia S.p.A., rappresentata da: Armani

e

Le Segreterie Nazionali

FILCTEM rappresentata da: Morselli, Berni, Sorrentino

FLAEI rappresentata da: De Masi, Arca, Losetti, Mancuso, Meazzi, Testa

UILCEM rappresentata da: Pascucci, Marcelli, De Giorgi

### PREMESSO CHE

- Terna S.p.A. è la società proprietaria di una parte della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica ad alta tensione ("**RTN**"), come definita dal Decreto del Ministero dell'Industria del 25 giugno 1999, dal Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23 dicembre 2002 così come successivamente modificato e integrato, alla quale sono state affidate in concessione le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, giusta convenzione stipulata con il Ministero delle Attività Produttive il 20 aprile 2005, come modificata in data 15 dicembre 2010 (la "**Convenzione**").
- Ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della Convenzione, Terna, ha la facoltà di affidare la realizzazione e la gestione di attività oggetto della Convenzione solo ed esclusivamente a società da questa controllate.
- Terna Rete Italia S.p.A. è una società, totalitariamente controllata da Terna, avente ad oggetto, in particolare, l'attività di progettazione, realizzazione, gestione, sviluppo, esercizio e manutenzione di linee elettriche ad alta tensione, di strutture a rete e di altre infrastrutture a tali reti connesse.
- E' intenzione di Terna - nel rispetto del sopra citato art. 12 comma 4 della Convenzione - nell'ambito di un progetto di riorganizzazione societaria del proprio Gruppo, concedere in

affitto - mediante contratto di durata quadriennale - a Terna Rete Italia un ramo d'azienda composto dalle risorse umane, dai beni e dai rapporti afferenti alle attività di esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria e sviluppo della RTN.

- Si è svolto tra Terna e le Segreterie sindacali nazionali il confronto per l'individuazione del perimetro delle attività che saranno oggetto dell'affitto di ramo d'azienda da conferire a Terna Rete Italia.

#### CONSIDERATO CHE

- Le Parti riconoscono che sono state rispettate le procedure formali di cui all'art. 47 della Legge n. 428/90 come modificato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2001 n. 18, avendo Terna S.p.A e Terna Rete Italia S.p.A. - in data 28 febbraio – comunicato per iscritto l'intenzione, rispettivamente, di dare in affitto e acquisire in affitto il ramo d'azienda in questione.
- E' stata individuata la data del 1° aprile 2012 in cui procedere all'operazione in esame, che comporterà il trasferimento da Terna a Terna Rete Italia di tutto il personale dedicato alle attività conferite.
- E' stato effettuato l'esame congiunto tra le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 della sopra citata Legge n. 428/90, e che detto esame ha portato alle intese qui di seguito esplicitate.

#### TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONCORDA CHE

1. Il rapporto di lavoro delle risorse trasferite (cfr. elenco allegato) proseguirà, senza soluzione di continuità, con Terna Rete Italia S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2112 cod. civ.;
2. tali dipendenti conserveranno l'anzianità maturata ed i livelli retributivi e di inquadramento in atto; Terna S.p.A. trasferirà a Terna Rete Italia S.p.A. i ratei di retribuzione differita, nonché i ratei di trattamento di fine rapporto accantonati spettanti ai dipendenti trasferiti;
3. i suddetti lavoratori saranno inseriti nelle strutture di Terna Rete Italia S.p.A presso la quale opereranno con mansioni e compiti coerenti con la professionalità posseduta e l'esperienza maturata, secondo quanto previsto dall'art. 2103 cod. civ.; ciò anche attraverso la salvaguardia delle professionalità possedute e delle peculiarità delle attività, nonché la valorizzazione di tutte le risorse interessate dal trasferimento;

4. nei confronti dei lavoratori trasferiti continuerà a trovare applicazione la contrattazione collettiva, relativa al settore elettrico e aziendale, valevole per i dipendenti di Terna S.p.A. - ivi compresi gli istituti sociali ARCA, FISDE e FOPEN; troverà altresì applicazione la contrattazione collettiva nazionale del settore elettrico derivante da rinnovi successivi;
5. alla scadenza del contratto di affitto citato in premessa ovvero nell'ipotesi in cui il contratto stesso venga a risolversi anticipatamente, i rapporti di lavoro intercorrenti con Terna Rete Italia S.p.A. - ivi compresi quelli relativi alle risorse nel frattempo assunte da tale società - saranno ripristinati alle medesime condizioni in capo a Terna S.p.A.; in tale occasione Terna S.p.A. e Terna Rete Italia S.p.A. si impegnano a convocare le Organizzazioni sindacali per un esame della situazione;
6. nel caso in cui le condizioni di riferimento che hanno dato luogo all'operazione in esame dovessero cambiare, Terna S.p.A. e Terna Rete Italia S.p.A. si impegnano a convocare le Organizzazioni sindacali per un confronto in merito alla nuova situazione;
7. entro 3 mesi dall'avvio del nuovo assetto societario verrà effettuata con le Organizzazioni sindacali competenti un esame congiunto in merito ai riflessi sul personale allocato nelle Funzioni di staff di Terna Rete Italia S.p.A.;
8. successivamente all'approvazione del Piano di Investimenti di Terna Rete Italia S.p.A., l'Azienda provvederà ad illustrarne i contenuti alle Organizzazioni sindacali;
9. fermo restando l'attuale assetto logistico delle sedi di lavoro, gli specifici effetti derivanti da eventuali spostamenti collettivi di lavoratori che si rendessero necessari anche in relazione alle nuove articolazioni organizzative, formeranno oggetto di esame in sede aziendale con le competenti strutture sindacali.

Letto, confermato e sottoscritto

*Gianni Vittorio Orsucci*

*Renzo Fanni*

*Stefano*  
*Stefano*

*Antonio*  
*Piccolo*